



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI,  
FORESTALI e ITTICHE

Servizio foreste e Corpo forestale

corpoforestale@regione.fvg.it  
corpoforestale@certregione.fvg.it  
tel + 39 0432 555 111  
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), articolo 11, commi 2 lett b). Dichiarazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi per il periodo dal 17.04.2020 al 30.04.2020.

#### Il Direttore del servizio

**Vista** la Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi) ed in particolare l'articolo 11 (Stato di attenzione e di massima pericolosità) e l'articolo 22 (Norme transitorie);

**Visto** il decreto 17 aprile 1998, n. 0136/Pres., avente ad oggetto "Legge regionale 8/1977. Approvazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi per il periodo 1997-1999", registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1998, registro 1, foglio 213;

**Vista** la carta della pericolosità degli incendi boschivi, in scala 1:250.000, allegata al Piano regionale di difesa dei boschi dagli incendi;

**Considerato** che, a norma del citato articolo 22 della legge regionale 17/2019, il predetto Piano mantiene ad ogni effetto la propria operatività fino all'adozione del Piano di cui all'articolo 7 della medesima legge, restano in vigore le disposizioni, le prescrizioni, i divieti e le deroghe in esso contenuti non in contrasto con le disposizioni di legge e, sino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7 della medesima legge, il decreto di dichiarazione di inizio e termine di massima pericolosità degli incendi di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) tiene conto dell'aumentata frequenza degli incendi e della valutazione sintetica delle condizioni predisponenti particolarmente favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi;

**Considerato** l'aumento della frequenza degli incendi rilevato nella seconda quindicina del mese di marzo in concomitanza con le condizioni favorevoli allo sviluppo degli incendi;

**Visto** il proprio precedente decreto n° 2443/AGFOR del 01.04.2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n° 15 del 08.04.2020, con il quale è stato dichiarato lo stato di massima pericolosità degli incendi boschivi per il periodo dal 02.04.2020 al 16.04.2020;

**Considerato** che nella prima parte del mese di aprile si sono verificati diversi incendi, in particolare nell'area pedemontana, e che la valutazione sintetica rileva che dal 17 aprile possono perdurare le condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi;

**Sentita** la Protezione Civile della Regione e effettuata una valutazione congiunta delle previsioni meteorologiche del OSMER- ARPA FVG;

**Considerato** che prudenzialmente risulta necessario mantenere in atto tutte le misure previste dalla normativa vigente per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi;

**Considerata** altresì l'emergenza epidemiologica da Covid-19, il rispetto dei cui protocolli rende significativamente più complesse eventuali operazioni di spegnimento, redendo altresì necessarie delle restrizioni per tutte le attività che possono aumentare il rischio di incendio boschivo;

**Valutato** pertanto necessario dichiarare, per il periodo dal 17 aprile al 30 aprile 2020, la prosecuzione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi secondo le previsioni contenute all'art. 11 della legge regionale 17/2019;

**Richiamati** ai fini della individuazione del soggetto competente ad emettere il presente atto:

- il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1363 del 23.7.2018;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1446 del 28.8.2019 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, in capo al dirigente esterno, dott. Adolfo Faidiga, a decorrere dal 1 settembre 2019 e fino al 1 agosto 2020;
- il decreto n. 6123 del 2.9.2019 di attribuzione ad interim, al Direttore centrale dott. Adolfo Faidiga, dell'incarico di Direttore sostituto del Servizio foreste e Corpo forestale;

## **DECRETA**

**1.** Per il periodo decorrente dal 17.04.2020 al 30.04.2020 è dichiarato lo stato di massima pericolosità degli incendi boschivi per tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ad eccezione delle zone escluse dal vigente Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi.

**2.** Per tale periodo nelle zone comprese nel suddetto Piano è vietato:

- utilizzare esplosivi e far brillare mine;
- usare apparecchi che producono faville in presenza di vegetazione infiammabile;
- eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi.

**3.** Le infrazioni ai suddetti divieti sono punite con le sanzioni previste dall'articolo 20 della legge regionale 17/2019.

**4.** I divieti di cui al punto 2 si aggiungono ai divieti generali vigenti, elencati nel comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 17/2019 e qui riportati, la cui infrazione, compiuta nel periodo di massima pericolosità, è punita con le sanzioni previste dal citato articolo 20 della medesima legge:

- accendere fuochi, bruciare i materiali derivanti da attività agricole e forestali, fatte salve le attività svolte ai sensi dell'articolo 182, comma 6 bis, e dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), ovvero nel caso di interventi finalizzati a procedure di tutela fitopatologica;
- usare apparecchi a fiamma libera, bracieri, fornelli, tranne che nelle aree attrezzate allo scopo e nei campeggi mobili di cui all'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
- far scoppiare prodotti pirotecnici;
- gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente.

**5.** In osservanza al Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, per il periodo dal 17 aprile 2020 al 30 aprile 2020 gli Ispettorati Forestali provvederanno a mantenere elevato il livello di sorveglianza prestato dalle Stazioni forestali e dalle altre strutture periferiche del Corpo Forestale Regionale.

**6.** Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore sostituto  
del Servizio foreste e Corpo forestale  
- dott. Adolfo Faidiga -